



Elenco delle norme di interesse generale applicabili agli intermediari

L'elenco non è esaustivo, pertanto gli intermediari esteri non sono esonerati dall'obbligo di conformarsi alle norme penali, fiscali, di antiriciclaggio, di protezione dei dati, di concorrenza o ad altre norme di carattere generale applicabili anche agli intermediari.

L'elenco non contiene inoltre riferimenti a poteri cautelari o sanzionatori adottabili nei confronti degli intermediari dall'IVASS o da altre Autorità, quali Consob o Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Pertanto le norme elencate si riferiscono solo ad obblighi e regole di comportamento che gravano sugli intermediari.

Per quanto attiene alle norme del Testo unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative disposizioni di attuazione per la trasparenza e la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, si fa riserva di una successiva ulteriore elencazione non appena definito il quadro normativo d'intesa tra IVASS e CONSOB.

SEZIONE I - NORMATIVA ASSICURATIVA

NORMATIVA PRIMARIA

REGOLE DI COMPORTAMENTO

Norma	Data di emanazione	Articolo / Comma	Titolo	Contenuto	Ambito di applicazione		Tipo di attività		Note
					Stab. nto	LPS	Danni	Vita	
D. Lgs. n. 209/05 - Codice delle Assicurazioni, come modificato dal decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68	7-set-05	119, comma 2	Doveri e responsabilità verso gli assicurati	Condizioni per la distribuzione da parte di banche e intermediari finanziari	X	X	X	X	Attuato dal Regolamento IVASS n. 40/2018. Esclusivamente con riferimento alla disposizione che limita la distribuzione di contratti assicurativi da parte degli intermediari bancari e finanziari e dei relativi addetti al collocamento di contratti assicurativi "standardizzati".
		119-bis commi 3, 6,7 e 8	Regole di comportamento e conflitti di interesse	Disciplina dei presidi che devono essere adottati per prevenire i conflitti di interesse	X	X	X	X	Attuato dal Regolamento IVASS n. 40/2018. L'estensione a tutti i prodotti assicurativi delle disposizioni supplementari più rigorose previste dalla Direttiva (UE) n. 2016/97 (IDD) per i prodotti di investimento assicurativi (IBIPs) deriva dall'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 22, par. 2, sub-par. 1, della predetta Direttiva.
		120, comma 3	Informazione precontrattuale	Disciplina dell'informativa precontrattuale che i distributori devono rendere al contraente prima della conclusione del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo	X	X	X	X	Attuato dal Regolamento IVASS n. 40/2018. La norma introduce alcune particolarità per il mercato assicurativo relative alla consegna della documentazione obbligatoria prima della sottoscrizione del contratto.
		121	Informazione precontrattuale in caso di vendita a distanza	Contenuto e modalità dell'informativa	X	X	X	X	Attuato dal Regolamento IVASS n. 40/2018. La norma contiene ulteriori disposizioni rispetto alla Direttiva sulla vendita a distanza
		131, commi 2, 2 bis e 2 ter	Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto r.c. auto	Informazioni al consumatore sulle provvigioni riconosciute all'intermediario dall'impresa	X	X	X		Attuato dal Regolamento ISVAP n. 23/2008. La norma prevede disposizioni più stringenti rispetto agli obblighi di disclosure delle remunerazioni previste dalla Direttiva IDD.
		132-bis	Obblighi informativi degli intermediari	Informativa al consumatore sui premi r.c. auto in relazione al contratto-base previsto dall'art. 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221	X	X	X		

Regolamento IVASS n. 40/2018 - Distribuzione assicurativa e riassicurativa	2-ago-18	3, comma 2	Ambito di applicazione	Distribuzione di contratti di assicurazione abbinati alla vendita di beni o alla prestazione di servizi	X	X	X	X	Lo svolgimento di tale attività nel territorio italiano è subordinato alla procedura di notifica di cui agli artt. 116- <i>quater</i> e 116- <i>quinquies</i> del Codice delle Assicurazioni. A tale attività si applicano inoltre le norme della Parte III del Regolamento IVASS n. 40/2018 individuate dal presente elenco come norme di interesse generale.
		3, comma 3	Ambito di applicazione	Stipulazione di polizze collettive per conto di singoli assicurati che pagano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, il premio di polizza	X	X	X	X	Lo svolgimento di tale attività nel territorio italiano è subordinato alla procedura di notifica di cui agli artt. 116- <i>quater</i> e 116- <i>quinquies</i> del Codice delle Assicurazioni. A tale attività si applicano inoltre le norme della Parte III del Regolamento IVASS n. 40/2018 individuate dal presente elenco come norme di interesse generale.
		8	Soggetti tenuti all'obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata	Obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata	X	X	X	X	La norma è finalizzata a garantire il corretto esercizio delle funzioni di vigilanza dell'IVASS, in particolare sotto il profilo della gestione del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI) e dell'Elenco annesso al RUI degli intermediari di altri Stati membri abilitati ad operare in Italia.
		9	Adempimenti per la gestione del Registro	Obbligo di dotarsi della firma elettronica	x	x	x	x	La norma è finalizzata a garantire il corretto esercizio delle funzioni di vigilanza dell'IVASS, in particolare sotto il profilo della gestione del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI) e dell'Elenco annesso al RUI degli intermediari di altri Stati membri abilitati ad operare in Italia.
		Art. 38	Elenco annesso al Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi	Procedura per l'esercizio dell'attività di intermediazione in Italia in stabilimento o libera prestazione di servizi - Elenco degli intermediari con sede legale o residenza in altro Stato membro ammessi ad operare in Italia	X	X	X	X	

		Art. 39	Disposizioni applicabili agli intermediari iscritti nell'Elenco annesso	Disposizioni applicabili agli intermediari SEE abilitati ad operare in Italia	X	X	X	X	La norma è finalizzata a garantire il corretto esercizio delle funzioni di vigilanza dell'IVASS, in particolare sotto il profilo della gestione del RUI e dell'Elenco annesso al RUI degli intermediari di altri Stati membri abilitati ad operare in Italia.
		Art. 40, comma 1	Misure nei confronti degli intermediari	Misure adottate dall'IVASS in caso di esercizio dell'attività in Italia in assenza di notifica o di mancato rispetto delle norme di interesse generale	X	X	X	X	

		Art. 42, commi 1, 2, 3, 4 e 5	Modalità di esercizio dell'attività	Regole in materia di esercizio dell'attività - Divieto di intermediazione con imprese non autorizzate o abilitate ad operare nel territorio della Repubblica italiana e collaborazioni orizzontali	X	X	X	X	
		Art. 43, comma 7	Obblighi di comunicazione	Obblighi di comunicazione all'IVASS circa l'interruzione del rapporto di collaborazione con intermediari iscritti nella sezione E del RUI	X	X	X	X	La norma è finalizzata a garantire il corretto esercizio delle funzioni di vigilanza dell'IVASS, in particolare sotto il profilo della gestione del RUI e dell'Elenco annesso al RUI degli intermediari UE abilitati ad operare in Italia.
		Art. 47	Condizioni per la distribuzione	Condizioni e modalità per la distribuzione di contratti assicurativi da parte di banche e di intermediari finanziari	X	X	X	X	
		Art. 48	Requisiti per lo svolgimento dell'attività	Disciplina relativa agli addetti all'attività di distribuzione all'interno dei locali dell'intermediario	X		X	X	Limitatamente agli intermediari comunitari che si avvalgono di addetti all'interno dei locali con residenza in Italia
		Art. 49	Collocamento di forme pensionistiche complementari	Disciplina del collocamento di forme pensionistiche complementari da parte degli intermediari e delle imprese	X	X	X	X	
		Art. 50	Reti di vendita <i>multilevel marketing</i>	Condizioni e modalità di esercizio della distribuzione di contratti assicurativi a mezzo di reti di vendita <i>multilevel marketing</i>	X	X	X	X	
		Art. 54	Regole generali di comportamento	Regole di comportamento nello svolgimento dell'attività di distribuzione e in particolare nell'offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale	X	X	X	X	
		Art. 55	Conflitti di interesse	Disciplina dei conflitti di interesse nell'offerta e nella gestione dei contratti di assicurazione	X	X	X	X	Si tratta di normativa armonizzata, tuttavia la norma contiene alcune disposizioni particolari che devono essere rispettate da tutti gli operatori per uniformità e chiarezza nei confronti dei contraenti. In particolare, viene disciplinato il divieto di assumere la contemporanea qualifica di beneficiario/vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva.

		Art. 56	Informativa precontrattuale	Informazioni da fornire ai contraenti prima della sottoscrizione di una proposta o di un contratto di assicurazione	X	X	X	X	Si tratta di normativa armonizzata, tuttavia le modalità dell'informativa sono peculiarità della normativa italiana e devono essere rispettate da tutti gli operatori per uniformità e chiarezza nei confronti dei contraenti.
		Art. 57	Informativa sulle remunerazioni	Informazioni da fornire ai contraenti riguardanti il compenso percepito con riferimento al contratto distribuito	X	X	X	X	Si tratta di normativa armonizzata, tuttavia le modalità dell'informativa sono peculiarità della normativa italiana e devono essere rispettate da tutti gli operatori per uniformità e chiarezza nei confronti dei contraenti. Le norme regolamentari fanno salve anche le disposizioni speciali in materia di trasparenza dei compensi r.c. auto e PPI. L'Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40/2018, richiamato dall'articolo 56, dovrà riportare in ogni sua Sezione le informazioni richieste in coerenza con la normativa di riferimento dello Stato membro d'origine.
		Art. 58	Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente	Obbligo per i distributori di proporre contratti coerenti con le richieste ed esigenze assicurative del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine dal contraente informazioni utili per la valutazione.	X	X	X	X	Si tratta di normativa armonizzata, tuttavia le modalità di implementazione sono peculiarità della normativa italiana e devono essere rispettate da tutti gli operatori per uniformità e chiarezza nei confronti dei contraenti.
		Art. 59	Vendita con consulenza	Obbligo per il distributore che offre una consulenza al contraente di mantenere evidenza dell'attività svolta	X	X	X	X	Si tratta di normativa armonizzata, tuttavia le modalità di implementazione sono peculiarità della normativa italiana e devono essere rispettate da tutti gli operatori per uniformità e chiarezza nei confronti dei contraenti.
		Art. 60	Documentazione da consegnare al contraente	Documentazione che il distributore deve consegnare al contraente	X	X	X	X	I documenti da consegnare devono essere omogenei per tutti gli operatori del mercato al fine di garantire la capacità di analisi dei consumatori.

		Art. 61	Modalità dell'informativa	Modalità e mezzi con cui deve essere fornita l'informativa precontrattuale	X	X	X	X	Le modalità con cui sono fornite le informazioni devono essere omogenee per tutti gli operatori del mercato al fine di tutelare la capacità di analisi dei consumatori.
		Art. 62	Utilizzo della firma elettronica avanzata, della firma elettronica qualificata e della firma digitale	Possibilità di formazione del contratto di assicurazione a distanza mediante documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale	X	X	X	X	
		Art. 66	Contratti in forma collettiva	Disposizioni particolari applicabili ai contratti in forma collettiva in cui gli aderenti sostengono in tutto o in parte l'onere del pagamento dei premi	X	X	X	X	
		Art. 71	Divieto di discriminazione	Divieto di utilizzo di procedure finalizzate ad impedire a determinate categorie di contraenti di contattare il distributore o di sottoscrivere il contratto	X	X	X	X	Per un'efficace tutela dei consumatori il divieto in questione viene esteso alle imprese e agli intermediari di altri Stati membri abilitati ad operare in Italia, al fine di evitare trattamenti discriminatori nei confronti della potenziale clientela.
		Art. 72	Collocamento di contratti non richiesti	Divieto di collocamento di contratti di assicurazione a distanza in assenza del preventivo consenso espresso del contraente	X	X	X	X	
		Art. 73	Informazioni precontrattuali in caso di promozione e collocamento a distanza	Informazioni da fornire al contraente prima che sia vincolato da una proposta o da un contratto di assicurazione a distanza	X	X	X	X	Si tratta di normativa armonizzata, tuttavia le modalità dell'informativa sono peculiarità della normativa italiana e devono essere rispettate da tutti gli operatori per uniformità e chiarezza nei confronti dei contraenti.
		Art. 74	Regole di comportamento in caso di promozione e collocamento a distanza	Obblighi di comportamento che i distributori devono osservare in caso di promozione e collocamento a distanza	X	X	X	X	Si tratta di normativa armonizzata, tuttavia, per un'efficace tutela del consumatore, gli obblighi di rispetto delle regole di comportamento sono estesi anche a imprese e intermediari di altri Stati membri abilitati ad operare in Italia, al fine di garantire uniformità e chiarezza nei confronti dei contraenti e favorire un <i>level playing field</i> tra operatori.
		Art. 75	Trasmissione della documentazione	Termini e modalità di trasmissione della documentazione al contraente	X	X	X	X	

		Art. 76	Utilizzo di call center	Condizioni per l'esercizio dell'attività di distribuzione tramite call center	X	X	X	X	Il comma 1 limitatamente all'assunzione di responsabilità da parte dell'impresa/intermediario dell'operato degli addetti del call center di cui si avvale. Il comma 2, lettera a), nei limiti in cui gli addetti del call center siano soggetti alla vigilanza dell'IVASS, secondo quanto specificato sub art. 87.
		Art. 77	Sito <i>internet</i> delle imprese di assicurazione	Informazioni da rendere disponibili sul sito <i>web</i>	X	X	X	X	Si tratta di normativa armonizzata, tuttavia, per un'efficace tutela del consumatore, gli obblighi di informativa sul sito <i>web</i> sono estesi anche alle imprese di altri Stati membri abilitate ad operare in Italia, al fine di garantire uniformità e chiarezza nei confronti dei contraenti.
		Art. 78	Registrazione dei domini	Obbligo della titolarità dei domini relativi ai siti <i>internet</i> di imprese e intermediari che svolgono attività di distribuzione	X	X	X	X	La disposizione è finalizzata a garantire un adeguato livello di tutela dei consumatori e una efficace attività di controllo antifrode.
		art. 79	Sito <i>internet</i> e profili di <i>social network</i> degli intermediari	Obblighi di informativa in caso di promozione e collocamento tramite <i>internet</i>	X	X	X	X	Si tratta di normativa armonizzata, tuttavia, per un'efficace tutela del consumatore, gli obblighi di informativa sul sito <i>web</i> sono estesi anche agli intermediari di altri Stati membri abilitati ad operare in Italia, al fine di garantire uniformità e chiarezza nei confronti dei contraenti.

		Art. 80	Servizi di comparazione	Regole di comportamento da rispettare nell'offerta di servizi di comparazione dei contratti assicurativi	X	X	X	X	La disposizione è finalizzata a garantire un adeguato livello di tutela dei consumatori, assicurando uniformità e chiarezza delle informazioni rese ai potenziali contraenti.
		Art. 81	Procedure per il collocamento tramite internet	Informazioni da rendere disponibili sul sito <i>web</i> e obblighi di informativa in caso di collocamento di contratti di assicurazione tramite internet	X	X	X	X	
		Art. 82	Comunicazioni commerciali non richieste	Obbligo di acquisizione del consenso esplicito del contraente per l'invio di comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza	X	X	X	X	Si tratta di normativa armonizzata, tuttavia le modalità di acquisizione del consenso e la loro tracciabilità sono peculiarità della normativa italiana e devono essere rispettate da tutti gli operatori per uniformità e chiarezza nei confronti dei contraenti.
		Art. 83	Comunicazioni commerciali mediante tecniche di comunicazione a distanza	Obblighi di informazione in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza per comunicazioni commerciali anche se effettuate da soggetti terzi	X	X	X	X	Si tratta di normativa armonizzata, tuttavia le modalità di informativa sono peculiarità della normativa italiana e devono essere rispettate da tutti gli operatori per uniformità e chiarezza nei confronti dei contraenti.

		Art. 87	Soggetti che impartiscono la formazione e l'aggiornamento professionale	Obblighi formativi delle imprese e degli intermediari relativi ai soggetti di cui si avvalgono per l'esercizio dell'attività di distribuzione (intermediari, dipendenti, addetti al call center..), qualora questi ultimi siano soggetti alla vigilanza dell'IVASS.	X	X	X	X	La norma persegue l'interesse generale di garantire adeguati <i>standard</i> professionali tramite l'erogazione della formazione e dell'aggiornamento agli intermediari soggetti alla vigilanza dell'IVASS (ad esempio, in quanto iscritti nella sezione E del RUI in qualità di collaboratori di intermediari UE iscritti nell'Elenco annesso) mandatari o incaricati di imprese o di intermediari UE, che ne rimarrebbero esclusi in caso di mancata estensione dell'applicazione della norma stessa. Ciò a prescindere dallo Stato membro di residenza/sede legale dell'impresa o dell'intermediario che se ne avvale per l'esercizio dell'attività di distribuzione. Pertanto la formazione erogata ai soggetti di cui all'art. 86 dagli operatori UE segue necessariamente i principi e i criteri della Parte IV del Regolamento IVASS n. 40/2018.
--	--	---------	---	---	---	---	---	---	---

ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE AUTO E NATANTI

Norma	Data di emanazione	Articolo / Comma	Titolo	Contenuto	Ambito di applicazione		Tipo di attività		Note
					Stab.nton	LPS	Danni	Vita	
Regolamento ISVAP n. 23/2008 - Trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore ed i natanti	9-mag-08	9	Obblighi informativi a carico degli intermediari	Obblighi e modalità di informativa a carico degli intermediari relativi alle imprese di cui offrono i prodotti ed ai livelli provvigionali percepiti	X	X	X		

GESTIONE DEI RECLAMI RELATIVI AGLI INTERMEDIARI

Norma	Data di emanazione	Articolo / Comma	Titolo	Contenuto	Ambito di applicazione		Tipo di attività		Note
					Stab.nton	LPS	Danni	Vita	
Regolamento ISVAP n. 24/2008 e successive modificazioni e integrazioni - Procedura di presentazione dei reclami	19-mag-08	Capo III bis	Reclami relativi ai comportamenti degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio	Disciplina le modalità di presentazione dei reclami all'IVASS, alle imprese e agli intermediari nonché le relative modalità di gestione	X	X	X	X	La procedura di gestione dei reclami si applica anche agli intermediari SEE iscritti nell'Elenco annesso (art. 10-terdecies), con le esclusioni previste dall'art. 4, comma 2.